



CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE

DELIBERAZIONE DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI
CO.RE.COM.-Molise

Verbale n.12

Adunanza del 19/04/2018

Deliberazione n. 11/2018

Oggetto: **Definizione D.M.G GU14 prot. 13893 del 21/12/2017 Wind Tre**

L'anno duemiladiciotto (2018) il giorno diciannove del mese di aprile (04) nella sede di Via Colitto, 7- Campobasso, si è riunito il CO.RE.COM., alla presenza dei Signori:

Nominativo	Carica	Presente	Assente
Avv. Andrea LATESSA	Presidente		
Avv. Giuseppe MILETI	Vice presidente		
Dott. Vincenzo CIMINO	Componente		

Verbalizza il Direttore del Servizio Dr.ssa Angela Aufiero;

IL COMITATO CORECOM

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle OPERATORE telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'articolo 1, comma 6, lettera a), n.14;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTO l'articolo 84 del Decreto legislativo del 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle Comunicazioni elettroniche";

VISTA la legge della Regione Molise 26 agosto 2002 n. 18, recante *“Istituzione, Organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni”* e successive modificazioni e integrazioni ;

VISTO l’Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome;

VISTA la nuova convenzione sottoscritta tra l’AGCOM ed il CORECOM Molise decorrente dall’1 gennaio 2018;

VISTO il Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di Comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con Delibera 173/07/CONS e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la deliberazione AGCOM n. 179/03/CSP *“ Direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di OPERATORE comunicazioni;*

VISTA la deliberazione AGCOM n. 276/13/CONS, approvazione delle linee guida relative alla attribuzione delle deleghe ai Corecom in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche;

VISTA la deliberazione AGCOM n. 73/11/CONS, Approvazione del regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori e individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico ai sensi dell’art. 2, comma 12, lett. G) della legge 14 novembre 1995, n.481;

VISTA l’istanza presentata in data 21/12/2017 prot. 13893/17 presentata dall’Istante D.M.G. mediante formulario GU14, con cui ha chiesto l’intervento del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Molise per la definizione della controversia in essere con la compagnia telefonica Telecom Italia s.p.a. ai sensi dell’art.14 e ss. del Regolamento;

VISTA la nota del 04/01/2018 prot. n. 100 con cui il Corecom Molise, ha comunicato alle parti, ai sensi dell’art. 15 del Regolamento, l’avvio di procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della predetta controversia, fissando i termini per lo scambio di memorie, repliche e documentazione;

VISTA la nota del 05/02/2018 prot. n. 1400 con la quale le parti sono state convocate per l’udienza di discussione del 21/02/2018;

VISTI gli atti relativi all’espletato tentativo obbligatorio di conciliazione;

VISTI gli atti del procedimento in epigrafe e la relazione istruttoria del responsabile del procedimento prot. n. 3965 dell’11/04/2018 che si allega alla presente ed è parte integrante del presente provvedimento;

Tutto ciò premesso,
il Comitato, all’unanimità,

per i motivi indicati nella relazione n. prot. 3965 dell’ 11/04/2018 :

DELIBERA

1. di rigettare l'istanza di definizione GU14 D.M.G. prot. 13893 del 21/12/2017 c/ Wind Tre
Oggetto della controversia: Mancata o parziale fornitura del servizio –
Oggetto del contratto: Servizio telefonia fissa – utenza privata. Utenza interessata: [redacted]
2. di compensare tra le parti, le spese di procedura

E' fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito, come previsto dall'art.19, comma 5 del Regolamento.

L'operatore è tenuto a comunicare a questo Corecom l'avvenuto adempimento della presente deliberazione entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

In forza dell'art.19, comma 3 del Regolamento, il presente provvedimento costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'art. 98, comma 11 del D.lgs. 1 agosto 2003 n. 259.

Ai sensi dell'art. 135, comma 1, lett.B), del Codice del processo amministrativo, approvato con D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.


Ai sensi dell'art. 119 del medesimo Codice, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica.

La presente delibera formata da n. 3 facciate è notificata alle parti e pubblicata sui siti web del Corecom Molise e dell'Autorità ([www. agcom.it](http://www.agcom.it)).

Il verbalizzante
Dr.ssa Angela Aufiero



Il Presidente
Avv. Andrea Latessa





Consiglio Regionale del Molise

SERVIZIO DI SUPPORTO AL CO.RE.COM. E AGLI ORGANI COLLETTIVI E DI GARANZIA

Regione Molise

Consiglio Regionale

Prot. 0003965/18 Del 11/04/2018
Interna - Consiglio -



Spett.le Co.Re.Com. Molise

Sede

Oggetto: Controversia C
21/12/2017. Trasmissione atti.

peWind spa. Ricorso GU14 prot. n.13983 del

Con riferimento alla pratica di cui all'oggetto si trasmette in allegato, per gli adempimenti di competenza, il relativo documento istruttorio.

Il direttore del Servizio
Dott.ssa Angela Aufiero

Consiglio Regionale del Molise – Servizio supporto al Co.Re.Com. e agli organi collettivi di garanzia
Ufficio definizioni stragiudiziali

Campobasso – Via Colitto 7/15 – tel. 0874/424276/79– fax 0874-424767 –PEC

corecommolise@cert.regione.molise.it www.corecommolise.it



Consiglio Regionale del Molise

DOCUMENTO ISTRUTTORIO:

Oggetto: Definizione D.M.G. GU14 prot. 13893 del 21/12/2017

Wind Tre

Oggetto della controversia:

Mancata o parziale fornitura del servizio.

Oggetto del contratto:

Servizio telefonia fissa – utenza privata.

Utenza interessat

Il Responsabile dell'istruttoria dott. Luigi Ciambriello

VISTA la legge 14 novembre 1995, n.° 481 recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n.° 249, recante *“Istituzione dell’ Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n.° 259, recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTO l’Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome;

VISTA la nuova convenzione sottoscritta tra l’AGCOM ed il CORECOM Molise decorrente dall’1 gennaio 2018;

VISTA la delibera n.° 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante *“Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed*

VISTA la delibera n.° 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante *“Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”*;

VISTI gli atti del procedimento, il modello GU14 prot. 13893 del 21/12/2017, la documentazione acquisita nel corso dell’istruttoria.

RILEVATO, sulla scorta della documentazione in atti, quanto segue:

La posizione del ricorrente:

Il Ricorrente, titolare di utenza di telefonia privata, ha esperito il tentativo di conciliazione, con UG prot. n.8637 del 03/08/17 concluso con verbale n. 673 del 19/10/17 di mancato accordo. Successivamente in data 21/12/2017 con GU14 prot. n. 13893 ha aperto la presente procedura di definizione, che ha visto l’udienza in data 21/2/2018 - Verbale n. 19 in cui non si è raggiunto l’accordo.

Il ricorrente dichiara nel formulario GU14:

- *“Il 23/01/2015 è stata fatta la richiesta di cessazione del servizio come si evince dalla nota allegata con ricevuta Fax. In data 18/07/2017 è pervenuta una fattura di €1.009,19 sempre dal gestore Wind con cui non abbiamo avuto più contatti dalla data sopra citata.”*



Il ricorrente chiede:

“Annullamento della fattura di € 1.009,19 da me non riconosciuta ed eventuali fatture”.

La posizione dell'Operatore:

La società Wind Tre, tramite la propria sede legale ha prodotto memorie in data 30/01/2018 pervenute al prot. n.1175 del 30/01/2018, in cui riporta un excursus dell'iter seguito dall'utenza oggetto della controversia. Entrando nel merito l'operatore sofferma l'attenzione sulla mancata disdetta del contratto che è addebitabile esclusivamente all'utente, escludendo qualunque responsabilità a Wind Tre che ha assolto correttamente a tutti i doveri posti a suo carico. L'operatore fa presente che l'invio di un fax non è idoneo per la disdetta di un contratto Wind ed evidenzia altresì, che il fax allegato dall'utente non riporta nessun numero relativo a Wind Tre, ma il numero fax (scritto a penn. si riferisce al Registro delle Opposizioni; pertanto le fatture emesse risultano corrette e di competenza dell'istante come da condizioni contrattuali sottoscritte dal cliente.

Passando all'esame della questione,

PRELIMINARMENTE, dovendo valutare il comportamento delle parti nelle fasi procedurali si rileva che le parti hanno partecipato, come innanzi anticipato, alla fase di conciliazione ed a quella di definizione.

IN TEMA DI RITO si rileva l'ammissibilità della domanda del ricorrente per quel che concerne il petitum posto in fase di definizione Formulario GU14 in cui è stato richiesto **“l'annullamento della fattura di €1.009,19 da me non riconosciuta, ed eventuali fatture”** così come parimenti richiesto nel ricorso su formulario UG concluso con udienza di mancato accordo di conciliazione del 19/10/17, intendendosi come richiesta di storno di fattura.


RISULTANZE ISTRUTTORIE:

appare necessario rilevare la infondatezza della domanda del ricorrente posta nel Formulario GU14:

“annullamento della fattura di € 1.009,19 da me non riconosciuta, ed eventuali fatture”

Si evidenzia, innanzitutto che il ricorrente fa erroneamente riferimento ad una fattura dell'importo di €1.009,19 che risulta inesistente agli atti; di fatto l'istante produce una nota inviata in data 18/07/17 prot. n.12087798 da uno studio legale incaricato di agire per ottenere il pagamento della somma sopra individuata di € 1.009,19 risultante da credito vandato da Wind Tre.

Il medesimo ricorrente, nella descrizione dei fatti su formulario GU14, asserisce di aver formulato in data 23/01/2015, richiesta di cessazione del servizio e a tal fine allega una copia di una nota FAX inviata al seguente numero: . In merito a questo aspetto riguardante la disdetta del contratto, viene qui considerato che essa è un atto unilaterale, recettizio per cui si tratta dell'esercizio di una facoltà che il titolare può attivare senza il consenso dell'altra parte, con l'onere di darne comunque comunicazione alla controparte. Nel caso di specie la presunta disdetta è afflitta da grave vizio rilevato nell'assenza di idonea comunicazione probante diretta alla controparte. Infatti, dall'esame della documentazione agli atti, risulta che il numero di Fax destinatario della disdetta non è collegato e quindi, riconducibile a Wind, bensì afferente ad altra struttura estranea all'operatore. Pertanto si ritiene che la disdetta formulata dal ricorrente sia priva di effetti; ne consegue che l'operatore non è stato posto nella condizione di attivarsi per quanto di



competenza. Quanto illustrato costituisce causa di rigetto dell'istanza relativa alla presente definizione.

Rimborso spese di procedura

Visto l'articolo 19, comma 6 della Delibera 173/07/CONS, pur se non richieste, si ritiene di compensare tra le parti le spese di procedura.

TUTTO CIO' PREMESSO

PROPONE

Al CO.RE.COM Molise:

- 1) di rigettare l'istanza di definizione GU14 D.M.G. prot. 13893 del 21/12/2017 c/ Wind Tre
Oggetto della controversia: Mancata o parziale fornitura del servizio -. Oggetto del contratto: Servizio telefonia fissa - utenza privata. Utenza interessat 6
- 2) di compensare tra le parti, le spese di procedura
- 3) di inviare l'atto alla pubblicazione così come previsto dalla norma.

Campobasso, 28/02/2018

Il Responsabile dell'istruttoria
dott. Luigi Ciambriello



Visto: si condivide.

Il Direttore del Servizio

Dott.ssa Angela Aufiero

